

# Indicazione per rapporti con la scuola per minori in affido

Redatto e autorizzato alla diffusione dalla dott.ssa Grazia Rossi – responsabile affido del  
Comune di Genova – aggiornato al 16/04/2019

Dalle Linee guida per il diritto allo Studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine

## 3. INDICAZIONI OPERATIVE

### Ambito amministrativo

#### *I. L'iscrizione scolastica*

Dall'anno scolastico 2013/2014, per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi avvengono on line e in periodo di tempo prestabiliti, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia prestabiliti. Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l'inserimento in comunità può avvenire in Tutto l'arco dell'anno).

Occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni *online*. In caso di affidamento familiare, procederà all'iscrizione la famiglia affidataria, o il tutore (anche provvisorio) nel caso in cui sia stato nominato, presentando una dichiarazione attestante l'affidamento rilasciata dal servizio sociale competente.

#### *II. La scelta della classe d'ingresso*

La scelta della classe d'inserimento e della tipologia di formazione dovrà tener conto delle Informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutore, nonché delle relazioni dei servizi pubblici che si occupano del minorenne.

#### *III. L'inserimento scolastico*

Per questi alunni possono verificarsi trasferimenti improvvisi da una scuola ad un'altra perché inizia un progetto di affidamento, perché si entra in comunità o ci si trasferisce di comunità.

Tutte le prassi di trasferimento (richiesta e ottenimento di nulla osta, passaggio di documentazione, ecc.) devono quindi essere agevolate.

Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti in accordo con gli affidatari. La decisione sarà presa nel rispetto di quanto determinato nel progetto stesso in accordo con i servizi interessati e con la famiglia d'origine se previsto.

La condizione di alunno fuori famiglia deve determinare una priorità per l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola. Il nulla osta può essere richiesto dai servizi e/o affidatari e/o famiglia d'origine. Nel caso di affidi "a rischio giuridico" la scuola deve redigere un nulla osta che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) dell'alunno.

#### *IV. Le certificazioni scolastiche*

Le schede di valutazione devono essere intestate con il nome e il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Nel caso di affido a rischio giuridico, deve essere consegnata una scheda di valutazione in cui il minore possiede il cognome degli adottanti. Il Dirigente provvede quindi a sottoscrivere una dichiarazione in cui dà atto che l'identità del minore – cui è stata rilasciata la scheda di valutazione – corrisponde a quella effettiva. A tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l'esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni.

I documenti di valutazione verranno ritirati dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento.

## 4. GOVERNANCE

### VII. Le famiglie affidatarie

L'art. 5 della legge n. 184/1983 ha stabilito che "(..) l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica".

Esercitare tali poteri significa, di fatto, che gli affidatari in tutte le tipologie di affidamento gestiscono i rapporti quotidiani con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo o passivo negli organi rappresentativi della scuola.

E in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore la scelta relativa alla frequenza dell'ora di religione e all'indirizzo scolastico (scuola secondaria di secondo grado) dell'affidato, sentendo anche il parere degli affidatari.

Solo nell'eventualità di attività che presentino un qualche rischio, esempio i campi scuola, può essere necessario il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore se nominato.

Le famiglie affidatarie collaborano con la scuola al fine di favorire il benessere e il successo scolastico dei bambini e ragazzi e partecipano a Gruppi di lavoro che riguardano i minorenni che vivono con loro.

Pertanto:

- forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minorenne al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico;
- nel caso di minorenni già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso;
- sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio dei bambini o ragazzi in affidamento con giusta misura, nel rispetto quindi dei tempi e delle loro possibilità di apprendimento;
- mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dall'alunno.

### IX. La famiglia di origine

Compatibilmente con quanto stabilito dal provvedimento di allontanamento, la famiglia di origine può essere coinvolta nell'attività scolastica (colloqui con gli insegnanti, credenziali di accesso al registro elettronico, ecc.).